

PR Puglia FESR-FSE+ 21-27

approvato con Decisione C(2022) 8461 del 17/11/2022

Welfare e salute Priorità 8

Obiettivo specifico: ESO4.11

**Azione 8.13 - Azioni di contrasto alla povertà socio-educativa
con la sperimentazione di modelli d'intervento
innovativi di sostegno alla famiglia e di supporto alla genitorialità e per
l'accesso ai servizi socio educativi**

**"Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso ai servizi socio educativi
per minori tramite l'utilizzo del "Buono Servizio Minori"**

Annualità 2023/2024

*Il presente Allegato si compone di n. 23 pagine,
inclusa la copertina e relativo allegato*

LA DIRIGENTE
della Sezione Inclusione sociale attiva
Dott.ssa Caterina Binetti



Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI	4
A) NORMATIVA COMUNITARIA	4
B) NORMATIVA NAZIONALE E DOCUMENTI REGIONALI	4
Art. 1 – Contesto di riferimento e Finalità generali	5
Art. 2 – Oggetto	6
Art. 3 - Soggetti coinvolti	7
Art. 4 - Unità di Offerta opzionabili con il Buono servizio minori	7
Art. 5 - Requisiti per l'accesso al Buono servizio minori	7
Art. 6 - Durata dell'Avviso - Annualità Operativa - Finestra temporale per la presentazione della domanda	7
Art. 7 - Dotazione finanziaria	8
Art. 8 – Valore del Buono Servizio minori	8
Art. 9 - La quota di compartecipazione	9
Art. 10 - Modalità e termini per la presentazione della domanda	9
FASE A. Accreditamento del nucleo familiare	10
FASE B. Generazione del Codice Famiglia	10
FASE C. Compilazione e invio della domanda. Generazione del “Codice Domanda”	10
FASE D. Abbinamento della domanda e generazione del Preventivo di spesa	11
Art. 11 - Disciplinare e Progetto attuativo	12
Art. 12 - Criteri di priorità e valutazione delle domande	13
Art. 13 - Istruttoria delle domande	14
Art. 14 - Graduatorie delle domande e convalida	14
Art. 15 - Motivi di non ammissibilità della domanda	15
Art. 16 – Il registro telematico delle presenze e le Attestazioni di frequenza e pagamento	15
Art. 17 – Erogazione del buono servizio minori	15
Art. 18 - Motivi di non riconoscimento del Buono e di esclusione dal beneficio	16
Art. 19- Obblighi per il referente del nucleo familiare	17
Art. 20 - Obblighi per l'Unità di Offerta	17
Art. 21- Obblighi per l'Ambito Territoriale Sociale	17
Art. 22 - Divieto di cumulo	18
Art. 23 - Rispetto della privacy	18
Art. 24 - Responsabile del Procedimento	19
Art. 25 - Informazioni sui contenuti dell'Avviso	19
Art. 26 - Disposizioni generali	19

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo

A) NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1060/2012 Disposizioni comuni;
- Regolamento (UE) n. 1057/2012 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013, di seguito Reg. FSE+;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.07.2022 che approva l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, comprendente l'elenco dei Programmi con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per Fondo;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8461 final del 17.11.2022 che approva il "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia
- Guida alle opzioni semplificate Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC) EGESIF_14-0017;
- Comunicazione della Commissione 2021/C 200/01 "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)".

B) NORMATIVA NAZIONALE E DOCUMENTI REGIONALI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. - Codice della privacy;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e ss.mm. e ii.;
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, recante: Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia, e ss.mm. e ii.;
- D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.;
- Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
- PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 - (CCI 2021IT16FFPR002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1812 del 07.12.2022 di approvazione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022 della Commissione Europea del 17/11/2022;
- D.G.R. n. 603 del 03/05/2023 "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 - presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1060/2012";
- Deliberazione di Giunta Regionale 5 novembre 2021, n. 1794 - POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento organizzativo a seguito del DPGR 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione "Maia 2.0" e ss.mm.ii.;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022/2024;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21/06/2017 "Adozione del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (Si.Ge.Co.), redatto

ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013” e ss.mm.ii. da ultimo modificato con Determinazione della Sezione Programmazione Unitaria n. 143 del 14.04.2022”;

- la D.G.R. n. 609 del 03/05/2023 con la quale sono state individuate le policy del PR FESR FSE+ 2021-2027, attribuite le Azioni del Programma alle singole Policy, conferiti gli incarichi di Responsabile di Policy e di Responsabile di Azione del Programma, con assegnazione dell’Azione 8.13 - Priorità: 8. Welfare e Salute – O.S. ESO4.11 alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e che ha ritenuto vigente il SI.GE.CO per POR 2014-2020 nelle more del suo aggiornamento da parte dell’Autorità di Gestione, laddove non in contrasto con i Regolamenti Comunitari, la normativa nazionale, regionale e le disposizioni della stessa Deliberazione;
- La Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n. 318 del 17/04/2020 ad oggetto “Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite l'utilizzo di un titolo di acquisto ai sensi dell'art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e dell'art. 28 comma 1 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4”, come da ultimo modificata con A.D. n. 292 del 22/03/2023;
- La Determinazione del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 292 del 22/03/2023, relativa all’accreditamento nel Catalogo regionale, nell’ottica di parificazione dell’offerta dei servizi offerti su tutto il territorio regionale;
- La determinazione del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva n. 814 del 25/07/2023, di approvazione dell’elenco delle strutture accreditate nel Catalogo regionale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 918 del 30/06/2023 “PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027– Priorità: 8. Welfare e Salute –O.S. ESO4.11 - Azione 8.13 - Avvio della Misura “Buono Servizio Minori” Annualità 2023/2024. Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato e variazione al Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, ai sensi degli art. 42 e 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed indirizzi operativi”;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 142 del 24/07/2023, con cui è stato approvato l’Allegato A contenente “metodologia delle opzioni di costo semplificato di cui all’art. 53, paragrafo 1, lett. b) e paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (UE) 2021/1060”.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Puglia, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

Art. 1 – Contesto di riferimento e Finalità generali

Regione Puglia, anche in considerazione dei risultati ottenuti dalla Misura Buoni servizio realizzata a partire dal 2013, dapprima a valere sulle risorse di cui al PO FESR 2007/2013 Asse III - Azione 3.3.1 e dal 2017 a valere sulle risorse di cui al POR FSE 2014/2020 (come da ultimo Avviso pubblico per l’accesso ai servizi socio educativi per minori tramite l’utilizzo del Buono Servizio, approvato con A.D. n. 146/DIR/2022/00637 del 27.06.2022, c.d. annualità “ponte” 2022-2023), ha previsto, nel Programma Regionale FSE+ - Priorità 8 Welfare e salute, un investimento finalizzato a sostenere il più ampio e paritario accesso e la piena fruizione di servizi socio-educativi, a contrastare le povertà socio-educative e a sperimentare modelli di intervento innovativi di sostegno alla famiglia e di supporto alla genitorialità.

In particolare il PR FSE+, nell’ambito dell’azione 8.13, prevede l’impegno a sostenere misure economiche alle famiglie con minori svantaggiati, per favorire, tra l’altro, l’accesso a strutture e servizi di cui al R.R. n. 4/07 (di seguito indicato come “Regolamento”), che rappresentano servizi di qualità rivolti ai bambini e adolescenti e che costituiscono un supporto fondamentale nel loro percorso di crescita ed educativo.

Obiettivo è sostenere la più ampia partecipazione alle strutture e ai servizi di cui al R.R. n. 4/07 rendendo disponibile un contributo economico alle famiglie per contrastare le disuguaglianze nell’accesso ai servizi con particolare riferimento alle famiglie in stato di maggior difficoltà economica e ampliare e favorire la fruizione di opportunità di socializzazione, apprendimento e integrazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, contrastando le povertà educative.

La presente misura del “Buono Servizio per l’accesso ai servizi socio educativi per minori” (di seguito indicato come “Buono servizio minori”), di cui all’azione 8.13 del PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027, si pone pertanto nell’ottica di promuovere e favorire la qualità e la pluralità dell’offerta dei servizi e delle strutture per minori sostenendo la domanda delle famiglie mediante l’utilizzo di titoli di acquisto denominati “buoni servizio minori”.

Il Buono servizio si configura, infatti, come beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto ai destinatari finali (minori e rispettivi nuclei familiari di appartenenza) vincolato al sostegno del pagamento di servizi a domanda individuale, nella forma di “titolo di acquisto” di servizi per l’infanzia e l’adolescenza, selezionati da apposito catalogo

telematico di soggetti accreditati presso Regione Puglia (di seguito indicato come "Catalogo"), come costituito per effetto dell'Atto dirigenziale n. 318/2020 e ss.mm. e ii. e da ultimo ridefinito con determinazione dirigenziale n. 292 del 22/03/2023, con la quale è stato approvato un nuovo Disciplinare relativo agli standard richiesti al fine dell'accreditamento nel Catalogo regionale, nell'ottica di parificazione dell'offerta dei servizi offerti su tutto il territorio regionale.

Caratterizzandosi per interventi che riguardano l'inclusione sociale e l'empowerment delle fasce deboli, il presente Avviso si pone perfettamente nel solco della nuova fase di programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e della politica di coesione dell'Unione Europea con riferimento all'Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" (OP 4), contribuendo così all'attuazione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060 finalizzato a rafforzare attivamente e con azioni di policy adeguate il benessere e le opportunità per una piena partecipazione alla vita sociale delle persone.

Nello specifico, così come da Deliberazione di Giunta Regionale n. 1812 del 07.12.2022 di approvazione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione CE C(2022) 8461 del 17/11/2022 della Commissione Europea del 17/11/2022, il presente Avviso adottato nell'ambito della Priorità 8 "Welfare e salute", Azione 8.13 del Programma Regionale FSE+ è finalizzato al perseguimento dell'obiettivo specifico K) del Fondo Sociale Europeo Plus, esplicitato all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1057/2021, "migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata".

Inoltre, con DGR n 1466 del 15/09/2021 la Regione Puglia, al termine di un percorso partecipativo, ha approvato l'Agenda di Genere, quale documento di visione strategica che, muovendo dalle strategie internazionali e nazionali sulla parità di genere, si integra con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile.

L'asse 1 "Qualità della vita delle donne e degli uomini", scheda 4, della suddetta Agenda di genere prevede l'intervento di erogazione dei Buoni Servizio per il sostegno della domanda delle famiglie nell'accesso ai servizi per la prima infanzia e per l'adolescenza.

Infine, la misura contribuisce a sostenere le previsioni del Capo III del Pilastro Europeo dei diritti sociali¹ Protezione sociale e inclusione, attraverso:

- Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori
- Protezione sociale
- Accesso ai servizi essenziali
- Inclusione delle persone con disabilità

L'intervento "Buono Servizio minori" si sostanzia nel riconoscimento di una sovvenzione adottata a norma dell'art. 53.1.e del Reg. (UE) n. 1060/2021, i cui importi sono definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 par. 1 lett. c) e par. 3 lett. a), punti i) e ii) del Regolamento (UE) 2021/1060.

Con A.D. n. 142 del 24/07/2023 è stata approvata la metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di costo, per ciascuna tipologia di servizi accreditati nel Catalogo telematico regionale dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, con opportune differenziazioni in merito esclusivamente al centro socio educativo diurno.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'erogazione di un titolo d'acquisto differito denominato "Buono Servizio Minori", in favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 per l'abbattimento dei costi di frequenza dei minori presso le unità di offerta per i minori, accreditate ai sensi del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, indicate al successivo art. 4.
2. Ai fini dell'attuazione del presente Avviso Pubblico, si fa specifico rimando agli Indirizzi operativi per l'adozione dell'Avviso Pubblico riferito all'erogazione del Buono Servizio Minori nell'annualità operativa 2023/2024, approvati con D.G.R. n. 918/2023.

¹ Cfr.: Pilastro Europeo dei Diritti Sociali https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/02/PilastroEuropeoDirittiSociali_2018.pdf; Reg. (UE) n. 1060/2021 – Reg. (UE) n. 1057/2021

Art. 3 - Soggetti coinvolti

1. I soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste dal presente Avviso Pubblico, avvalendosi della piattaforma informatica disponibile all'indirizzo web <https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it> PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2023, sono:
 - a. Regione Puglia, con compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo, assegnazione e riparto agli Ambiti Territoriali delle risorse finanziarie;
 - b. Ambito Territoriale Sociale, titolare *ex lege* delle funzioni amministrative concernenti gli interessi sociali svolti a livello locale, soggetto beneficiario e responsabile della gestione complessiva delle fasi di attuazione del presente Avviso;
 - c. Unità di Offerta iscritta nel Catalogo Telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, quali soggetti erogatori delle prestazioni;
 - d. Referente del Nucleo Familiare richiedente il Buono, destinatario finale dell'intervento, laddove per referente si intendono: il genitore esercente la potestà genitoriale incluso nel nucleo familiare di cui fa parte il minore che frequenta l'unità di offerta, costituito ai sensi dell'art. 3 e seg, DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, il soggetto affidatario nei casi di minore in affidamento, il tutore nel caso di minore collocato presso comunità educative;
 - e. Delegato: il soggetto eventualmente delegato dal referente del nucleo familiare alla presentazione della domanda di accesso al Buono.

Art. 4 - Unità di Offerta opzionabili con il Buono servizio minori

1. Il Buono servizio minori può essere richiesto dal Referente del Nucleo Familiare, ovvero da suo delegato, per la frequenza del minore presso le seguenti tipologie di Unità di Offerta iscritte nel Catalogo, nel rispetto e secondo quanto disposto con particolare riferimento alla tipologia e fascia di età dell'utenza e al rapporto operatore/utente previsti nel Regolamento:
 - a. art. 52 del Regolamento "centro socio-educativo diurno" (per minori di età compresa tra 6 e 17 anni);
 - b. art. 89 del Regolamento "ludoteca" (per minori di età compresa tra 3 e 12 anni);
 - c. art. 103 del Regolamento "servizi educativi e per il tempo libero" (per minori di età compresa tra 3 e 14 anni);
 - d. articolo 104 del Regolamento "centro aperto polivalente per minori" (per minori di età compresa tra 6 e 17 anni).
2. Il Buono servizio minori è fruibile esclusivamente presso le unità di offerta iscritte nel Catalogo comprese nell'elenco approvato con determinazione dirigenziale n. 814 del 25/07/2023 nel limite massimo del numero di posti autorizzati con la stessa determinazione.

Art. 5 - Requisiti per l'accesso al Buono servizio minori

1. I requisiti per l'accesso al Buono servizio minori sono i seguenti:
 - a. età minima del minore, prevista dal Regolamento per la frequenza di ciascuna delle tipologie di strutture e di servizi iscritte nel Catalogo, compiuta entro il 31 dicembre 2023. Il minore inizia a frequentare l'unità di offerta al compimento dell'età richiesta come precisato al precedente art. 4 comma 1;
 - b. residenza o domicilio in Puglia del minore;
 - c. ISEE minorenni 2023, non superiore a 20.000,00 euro.

Art. 6 - Durata dell'Avviso - Annualità Operativa - Finestra temporale per la presentazione della domanda

1. Il presente Avviso ha validità esclusivamente in riferimento all'annualità operativa 2023/2024, che decorre dal 1° settembre 2023 al 31 luglio 2024.
2. Per la presentazione della domanda di accesso al Buono servizio minori da parte del referente del Nucleo familiare, ovvero da suo delegato, con le modalità di cui al successivo art. 10 FASE C, è attivata una finestra temporale decorrente **dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia alle ore 11,00 del giorno 29/08/2023.**

3. La procedura di abbinamento minore - posto a Catalogo di cui al successivo art. 10 FASE D ha inizio dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia alle ore 11,00 del giorno 05/09/2023.
4. Le domande non abbinate ai sensi del successivo art. 10 FASE D, decadono.
5. Per eccezionali e motivate esigenze sarà valutata la possibilità di adottare una proroga ai predetti termini.

Art. 7 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie attivate dalla Regione Puglia nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 21-27, Azione 8.13, disponibili per erogare il Buono servizio minori ai sensi del presente Avviso ammontano a complessivi **Euro 25.000.000,00**, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 918 del 30/06/2023.

PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027	
Priorità	Priorità 8. Welfare e Salute
ESO	ESO4.11
Azione	Azione 8.13 - Azioni di contrasto alla povertà socio-educativa con la sperimentazione di modelli d'intervento innovativi di sostegno alla famiglia e di supporto alla genitorialità e per l'accesso ai servizi socio educativi
Indicatori associati	EECO01 - Numero complessivo dei partecipanti EECO18 - Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti

2. Le predette risorse, da allocarsi secondo le finalizzazioni di spesa che ogni Ambito Territoriale definisce in apposito progetto attuativo, garantiscono il finanziamento del periodo 1° settembre 2023 – 31 luglio 2024 dell'annualità operativa, entro i limiti del finanziamento assegnato ed in relazione alle condizioni definite nel presente Avviso.
3. In relazione al precedente comma 2, potranno essere utilizzate eventuali risorse rivenienti da differenti fonti di finanziamento, comprese quelle nella disponibilità degli Ambiti Territoriali.

Art. 8 – Valore del Buono Servizio minori

1. Il presente intervento si sostanzia nel riconoscimento di una sovvenzione adottata a norma dell'art. 53 par. 1 lett. e) e par. 3 lett. a), punti i) e ii) del Regolamento (UE) 2021/1060.
2. L'importo della sovvenzione finanziabile con il presente Avviso, definito con provvedimento dell'Autorità di Gestione n. 142 del 24/07/2023, è indicato nel suo ammontare massimo nelle tabelle di seguito riportate:

Tabella 1

TIPOLOGIA SERVIZI a sovvenzione mensile	AMMONTARE MASSIMO DELLA SOVVENZIONE MENSILE
Centro Socio educativo Diurno ai sensi dell'art. 52 del r.r. 4/2007, con l'utilizzo dei servizi aggiuntivi di mensa e trasporto	630,00
Centro Socio educativo Diurno ai sensi dell'art. 52 del r.r. 4/2007, con l'utilizzo del servizio aggiuntivo mensa	530,00
Centro Socio educativo Diurno ai sensi dell'art. 52 del r.r. 4/2007, con l'utilizzo del servizio aggiuntivo trasporto	530,00
Centro Socio educativo Diurno ai sensi dell'art. 52 del r.r. 4/2007, senza fruizione di alcun servizio aggiuntivo (c.d. servizio "base")	450,00
Centro Aperto Polivalente per minori ai sensi dell'art. 104 del r.r. 4/2007	440,00

Tabella 2

TIPOLOGIA SERVIZI a sovvenzione giornaliera	AMMONTARE MASSIMO DELLA SOVVENZIONE GIORNALIERA
Ludoteca ai sensi dell'art. 89 del r.r. 4/2007	13,00
Servizi educativi e per il tempo libero ai sensi dell'art. 103 del r.r. 4/2007	13,00

3. L'importo è da ritenersi comprensivo della eventuale quota di compartecipazione a carico del nucleo familiare di cui al successivo art. 9 e dell'IVA, laddove applicata, ed è:
 - **mensile** per le unità di offerta di cui al precedente articolo art. 4 comma 1 lettere a) e d);
 - **giornaliera** per le unità di offerta di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 4.

4. Per l'accoglienza all'interno di un centro socio educativo diurno di un minore con disabilità, attestata da idonea documentazione medica da esibire all'Ambito Territoriale competente dell'istruttoria delle domande, per il quale occorra assicurare uno standard aggiuntivo di personale ai sensi del Regolamento regionale, l'importo mensile definito con il provvedimento dell'Autorità di Gestione sopra richiamato, è pari ad euro 1.110,00.
5. Con esclusivo riferimento alle domande presentate per la frequenza presso i centri socio educativi diurni, è data la possibilità ai referenti dei nuclei familiari -una sola volta nell'arco della durata dell'annualità operativa- di presentare per il tramite della piattaforma una rinuncia ad un servizio aggiuntivo o ad entrambi, opzionati in sede di domanda. Tale rinuncia deve essere presentata **entro e non oltre** il giorno 20 del mese ed esplica i suoi effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data indicata, comportando la rideterminazione della misura della sovvenzione e della eventuale quota di compartecipazione. All'Ambito territoriale di riferimento perverrà apposita comunicazione generata automaticamente dalla piattaforma.

Art. 9 - La quota di compartecipazione

1. Nel caso di nuclei familiari con ISEE minorenni inferiori a 3.001,00 euro, il valore del buono servizio minori è riconosciuto nella misura massima di cui alle precedenti tabelle 1 e 2, senza alcuna richiesta di contribuzione a carico dei nuclei familiari.
2. I nuclei familiari dovranno, invece, versare a titolo di compartecipazione della spesa, una quota a proprio carico calcolata nella seguente misura:

Tabella 3 Scaglioni per la frequenza presso le unità di offerta di cui agli articoli 52 e 104 del Regolamento

SCAGLIONI ISEE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DELLA FAMIGLIA
da € 3.001,00 a € 7.500,99	€ 20,00
da € 7.501,00 a € 10.000,99	€ 20,00 + 5% del valore residuo della sovvenzione
da € 10.001,00 a € 13.000,99	€ 25,00 + 5% del valore residuo della sovvenzione
da € 13.001,00 a € 15.000,99	€ 25,00 + 10% del valore residuo della sovvenzione
da € 15.001,00 a € 20.000,00	€ 30,00 + 15% del valore residuo della sovvenzione

Tabella 4 Scaglioni per la frequenza presso le unità di offerta di cui agli art. 89 e 103 del Regolamento

SCAGLIONI ISEE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE A CARICO DELLA FAMIGLIA
da € 3.001,00 a € 7.500,99	15% della sovvenzione
da € 7.501,00 a 10.000,99	20% della sovvenzione
da € 10.001,00 a € 13.000,99	25% della sovvenzione
da € 13.001,00 a € 15.000,99	30% della sovvenzione
da € 15.001,00 a € 20.000,00	35% della sovvenzione

3. Nel caso di utente disabile che frequenta il centro socio educativo diurno, il calcolo dell'eventuale quota di compartecipazione è effettuato sulla sovvenzione mensile relativa al c.d. servizio "base", di cui alla precedente tabella 1.

Art. 10 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

La procedura per la presentazione della domanda da parte del referente del nucleo familiare o delegato, la presa in carico e l'inoltro della domanda all'Ambito Territoriale Sociale tramite la funzione di abbinamento da parte dell'Unità

di Offerta, sono effettuate con le modalità riportate di seguito e disponibili all'indirizzo della Piattaforma dedicata web <https://pugliasociale-sp.id.regione.puglia.it> - **PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2023**

Il referente del nucleo familiare deve essere in possesso delle credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e di una attestazione ISEE minorenni 2023, non superiore a 20.000 euro ed in corso di validità.

Qualora il referente del nucleo familiare non sia in possesso di credenziali SPID sarà possibile procedere alla presentazione della domanda solo previa delega ad un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID. In tal caso, il referente del nucleo familiare dovrà consegnare al delegato la delega, il codice fiscale del dichiarante DSU ed il numero di protocollo con data di rilascio riferiti alla DSU, preliminarmente al calcolo dell'ISEE.

L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (CAF, Comuni, etc.) previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito <https://www.spid.gov.it>.

Le FASI A e B, di seguito riportate, sono descritte in dettaglio nel "Manuale per la procedura telematica di accreditamento al portale Bandi Puglia Sociale", disponibile al presente link <https://app.sistema.puglia.it/ords/f?p=10000:5030>

FASE A. Accreditamento del nucleo familiare

Il referente familiare o delegato accede alla piattaforma per la procedura telematica di presentazione della domanda con le proprie credenziali SPID, rilasciate da un fornitore accreditato. Nel caso di primo accesso, dovrà fornire anche il proprio numero di telefono cellulare e il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in subordine, il proprio indirizzo di Posta elettronica, ai quali verranno inviate le comunicazioni inerenti le procedure telematiche. Il referente familiare o delegato è il responsabile dei dati dichiarati, fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

La procedura telematica prevede l'invio di un messaggio e-mail contenente un codice di verifica utile ad attestare il corretto inserimento dell'indirizzo e-mail indicato dal referente o delegato e un messaggio sms contenente un ulteriore codice di verifica del numero di telefono cellulare del referente stesso. Questi codici dovranno essere riportati nella pagina di certificazione proposta dalla procedura telematica.

Il Referente, ovvero suo delegato, in qualsiasi momento può effettuare l'accREDITAMENTO sulla piattaforma telematica dedicata; tale procedura è condizione necessaria a generare un "Codice Famiglia".

FASE B. Generazione del Codice Famiglia

Al termine della fase di accreditamento del nucleo familiare, **previa convalida**, il sistema genera il "Codice Famiglia" e lo invia tramite SMS al numero di cellulare e tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica, indicati nella fase di accreditamento del nucleo familiare.

Per effetto di una cooperazione applicativa tra i sistemi INPS e la piattaforma telematica regionale, l'anagrafica del nucleo familiare è generata automaticamente sulla base delle informazioni dichiarate nella DSU preliminarmente al rilascio dell'attestazione ISEE ordinario 2023. **Ne consegue che non possono essere modificati i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, se non aggiornando la stessa dichiarazione ISEE.** Prima di procedere con la generazione della domanda è obbligatorio aggiornare tutte le informazioni relative ai componenti del nucleo familiare riguardanti la residenza e il domicilio, lo stato di occupazione, i titoli di studio, e lo stato di eventuale disabilità.

Solo dopo aver inserito tutti i dati richiesti è possibile compilare la domanda di accesso al Buono servizio minori come di seguito indicato.

Il Codice Famiglia risulta valido, ai fini della presente procedura, se generato tramite una attestazione ISEE in corso di validità nell'anno solare di riferimento; pertanto il Codice Famiglia acquisito fino al 31.12.2022 non è valido ed occorre richiedere un nuovo Codice Famiglia per l'annualità 2023 relativamente all'ISEE 2023.

Il nucleo familiare già in possesso del Codice Famiglia acquisito tramite attestazione ISEE 2023 **può** utilizzare il medesimo Codice.

FASE C. Compilazione e invio della domanda. Generazione del "Codice Domanda"

Dopo aver effettuato l'accREDITAMENTO con conseguente generazione del Codice Famiglia, ove ricorrano i requisiti di cui al precedente art. 5, il referente del nucleo familiare o delegato compila ed invia la domanda di accesso al Buono servizio minori scegliendo tra le Unità di Offerta opzionabili di cui al precedente articolo 4.

La domanda è presentata all'Ambito territoriale sociale ove ha sede l'Unità di offerta scelta.

La compilazione e l'invio della domanda possono essere effettuati esclusivamente on-line, accedendo all'indirizzo web <https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it> - PROCEDURE TELEMATICHE – BUONI SERVIZIO 2023, previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 **e solo dopo aver ultimato le precedenti fasi "A" e "B"**.

La procedura di presentazione della domanda è "a termine" in quanto può essere effettuata esclusivamente nei termini della finestra temporale di cui al precedente art. 6, fatte salve eventuali proroghe disposte con specifici atti, cliccando su "inserisci nuova domanda".

All'avvio della procedura di compilazione della domanda viene assegnato un "Codice Domanda"; il Referente del nucleo familiare o suo delegato procede con l'inserimento delle seguenti informazioni:

- a. le generalità del minore per il quale si chiede il Buono servizio minori;
- b. l'Unità di Offerta opzionata;
- c. la tipologia di offerta del servizio tra quelle indicate al precedente art. 4, tenendo conto in ogni caso del compimento dell'età del minore (il minore deve compiere l'età minima prevista dal Regolamento regionale n. 4/2007 per la tipologia di Unità di offerta opzionata entro il 31 dicembre 2023);
- d. solo nel caso di centro socio educativo diurno, la scelta di fruire dei servizi aggiuntivi eventualmente previsti dall'unità di offerta opzionata (mensa e/o trasporto). N.B.: E' possibile scegliere i servizi aggiuntivi da far valere sul buono servizio minori di cui al presente Avviso, solo se l'unità di offerta opzionata ha previsto gli stessi in sede di accreditamento nel Catalogo regionale.

Terminata la compilazione telematica, il referente del nucleo familiare o suo delegato, clicca sul tasto **INVIA**.

Dalla piattaforma telematica è generata la domanda di accesso al Buono servizio minori (Modello A), in formato pdf con sigillo elettronico, riportante tutti i dati inseriti in piattaforma, alla quale è automaticamente assegnato dalla Regione Puglia un numero di protocollo in ingresso. **Il predetto protocollo attesta l'avvenuta corretta trasmissione della domanda per il tramite della piattaforma regionale, non configurandosi come acquisizione della domanda da parte dell'Ambito territoriale di riferimento, ai fini della relativa istruttoria di cui al successivo articolo 13.**

La piattaforma, tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata di conferma, provvede a notificare l'esito di INVIO e di acquisizione della domanda all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Referente o suo delegato. La domanda generata e i dati di acquisizione e protocollo sono resi disponibili nella piattaforma telematica.

Qualora il referente, o il suo delegato, non clicchi sul tasto **INVIA** entro i termini previsti dal presente Avviso, la domanda non risulta presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita dall'Ambito Territoriale Sociale per l'istruttoria di competenza.

Per lo stesso minore non può essere richiesto il Buono servizio minori per l'accesso a diverse unità di offerta nello stesso periodo.

Qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 5, il referente o suo delegato può presentare una domanda di accesso al Buono servizio minori per ogni componente del nucleo familiare.

La domanda così inviata potrà essere visualizzata in piattaforma dall'unità di offerta opzionata solo a seguito di comunicazione da parte del referente del nucleo familiare e/o suo delegato del codice domanda; tanto al fine di completare la procedura di abbinamento della domanda al posto a Catalogo, con le modalità di cui alla successiva FASE "D".

Non è possibile modificare una domanda già inviata e nel caso in cui si verifichi la necessità di modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda compilata è necessario:

- annullare la domanda già inoltrata, richiamandola ed inserendo il codice domanda nell'apposita procedura di annullamento. All'annullamento è automaticamente assegnato dalla Regione Puglia un numero di protocollo.
- successivamente compilare una nuova domanda.

L'annullamento dovrà essere effettuato entro un'ora prima della scadenza dei termini previsti dalla finestra di presentazione della domanda.

FASE D. Abbinamento della domanda e generazione del Preventivo di spesa

La procedura di abbinamento è operativa contestualmente alla fase di presentazione della domanda da parte della famiglia ed è attivabile in presenza esclusivamente di una domanda inviata.

Per avviare l'abbinamento della domanda, l'Unità di Offerta opzionata deve aver acquisito da parte del referente del nucleo familiare il codice domanda attribuito dalla piattaforma e l'eventuale documentazione medica attestante lo stato di disabilità del minore, la quale dovrà essere caricata in piattaforma.

L'unità di offerta è tenuta ad effettuare l'abbinamento, nel limite massimo del numero di posti autorizzati con la determinazione dirigenziale n. 814 del 25/07/2023, secondo l'ordine cronologico di acquisizione del codice domanda e, in caso di parità, secondo l'ordine di invio telematico della domanda.

Ai fini dell'abbinamento, l'unità di offerta genera il preventivo di spesa sulla base:

- della durata del servizio scelto, tenendo comunque conto del compimento dell'età minima del minore richiesta dal Regolamento regionale e specificata al precedente articolo 5,
- dell'eventuale servizio aggiuntivo offerto dall'Unità di Offerta ed opzionato dal referente del nucleo familiare (n.b. nel solo caso dei centri socio educativi diurni),
- della misura massima della sovvenzione di cui al precedente art. 8.

Il preventivo di spesa riporta:

- l'impegno da parte del referente del nucleo familiare a versare la quota di compartecipazione, secondo le modalità di cui al precedente art. 9,
- l'ammontare massimo della sovvenzione, come da tabella 1 o 2 del precedente art. 8,
- il prospetto del calcolo delle quote a carico del nucleo familiare e del buono servizio minori,
- il periodo di validità.

Per completare la procedura di ABBINAMENTO domanda - posto a Catalogo, l'unità di offerta:

- carica in Piattaforma il preventivo generato, debitamente sottoscritto dall'unità di offerta e dal Referente del nucleo Familiare;
- carica in piattaforma l'eventuale documentazione medica attestante lo stato di disabilità del minore;
- seleziona la funzione di "conferma", **pena l'irricevibilità della domanda e il conseguente mancato inoltramento all'Ambito territoriale competente ai fini dell'istruttoria.**

L'abbinamento è da intendersi esclusivamente quale prerequisito necessario all'espletamento dell'istruttoria, per cui non si configura in alcun modo quale riconoscimento del diritto di frequentare l'Unità di Offerta opzionata dal Referente del Nucleo Familiare usufruendo del Buono servizio minori.

Con l'operazione di abbinamento la domanda e l'eventuale documentazione, caricate dall'unità di offerta, sono rese disponibili all'Ambito Territoriale Sociale al fine di effettuare l'istruttoria secondo le modalità di cui al successivo art. 13.

Le domande inviate e non abbinate entro i termini temporali previsti dalla finestra di riferimento decadono.

Art. 11 - Disciplinare e Progetto attuativo

1. Al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente Avviso, l'Ambito Territoriale e la Regione Puglia sottoscrivono apposito Disciplinare regolante i rapporti tra la stessa Regione ed il Comune capofila, ovvero il Consorzio, per l'attuazione dell'Azione 8.13, in base al quale dovrà essere redatto dal Soggetto Beneficiario apposito Progetto attuativo.
2. Il Progetto attuativo è finalizzato alla programmazione del contributo finanziario provvisoriamente concesso da Regione Puglia, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. almeno il 98% del contributo totale assegnato dovrà essere destinato all'erogazione dei buoni servizio minori presso le unità di offerta aventi sede operativa nell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento. Il riparto tra le diverse tipologie di unità di offerta deve assicurare in ogni caso la priorità ai servizi di cui agli articoli 52 e 104 del Regolamento;
 - b. entro il limite massimo del 2%, il contributo totale assegnato potrà essere destinato alla copertura di spese c.d. "generali";
3. Rientrano nella riserva del 2% del fondo assegnato dalla Regione Puglia le seguenti macrovoci di spesa:

- a. costi di personale addetto alle attività di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento, anche attraverso l'utilizzo di personale esterno esclusivamente dedicato, in ragione delle tempistiche previste dal presente Avviso e dal Disciplinare di cui al precedente comma 1;
 - b. spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento;
 - c. costi sostenuti per la gestione delle attività relative all'acquisto di materiali di consumo e alle spese generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria.
4. Il Progetto attuativo deve essere approvato dall'Ambito Territoriale e presentato a Regione Puglia nei termini stabiliti dal Disciplinare.
 5. L'importo del contributo provvisoriamente concesso, in attuazione di quanto previsto dal successivo art. 18, è suscettibile di decurtazioni finanziarie, laddove nel corso dell'operazione, dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione o dai verbali di controllo, emergano delle irregolarità.

Art. 12 - Criteri di priorità e valutazione delle domande

1. Conclusa la procedura di abbinamento minore – posto a Catalogo, ai sensi del precedente art. 10 FASE "D", la piattaforma genera **graduatorie provvisorie** delle domande di accesso al Buono servizio minori, sulla base dei criteri di ordinamento di cui al successivo comma 2.
2. Al fine di determinare la graduatoria provvisoria di cui al precedente comma, è attribuito un punteggio compreso da 0 a 100, sulla base delle autodichiarazioni rese al momento della compilazione della domanda e del valore dell'ISEE 2023, secondo i seguenti criteri:
 - a. condizione economica del nucleo familiare tenendo conto dell'ISEE minorenni;
 - b. carichi di cura familiare;
 - c. condizione lavorativa delle figure genitoriali;
3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, ad ogni domanda è assegnato un punteggio così determinato:

Tabella 5 punteggi del nucleo familiare per la frequenza presso le unità di offerta di cui agli articoli 52 e 104 del Regolamento

a. Condizione economica del nucleo familiare (valore ISEE) max punti 50	
Il punteggio massimo di pt. 50 è attribuito per un valore di ISEE pari a "0". Per gli altri valori di ISEE si applica la seguente formula per l'attribuzione del punteggio: $50 - (\text{valore ISEE} / 400) = \text{punteggio}$ (da arrotondarsi alla 3° cifra decimale)	
b . Carichi di cura familiare max punti 30 così determinati:	
In presenza nel nucleo familiare di componenti disabili:	Pt. 30
In assenza nel nucleo familiare di componenti disabili:	
Nucleo composto da 2 componenti minori	Pt. 15
Nucleo composto da 3 componenti minori	Pt. 20
Nucleo composto da 4 o più componenti minori	Pt. 30
c. Condizione lavorativa delle figure genitoriali max punti 20 così determinati:	
nucleo familiare composto da entrambe le figure genitoriali, di cui solo uno è lavoratore	Pt. 15
nucleo familiare composto da entrambe le figure genitoriali lavoratrici	Pt. 10
nucleo familiare monogenitoriale con genitore lavoratore	Pt. 20
nucleo familiare, anche monogenitoriale, in cui nessun genitore lavora	Pt. 20

Tabella 6: punteggi del nucleo familiare per la frequenza presso le unità di offerta di cui agli articoli 89 e 103 del Regolamento

a. Condizione economica del nucleo familiare (valore ISEE) max punti 40
Il punteggio massimo di pt. 40 è attribuito per un valore di ISEE pari a "0". Per gli altri valori di ISEE si applica

la seguente formula per l'attribuzione del punteggio:

$$40 - (\text{valore ISEE} / 500) = \text{punteggio (da arrotondarsi alla 3ª cifra decimale)}$$

b . Carichi di cura familiare max punti 30 così determinati:

In presenza nel nucleo familiare di componenti disabili: **Pt. 30**

In assenza nel nucleo familiare di componenti disabili:

Nucleo composto da 2 componenti minori **Pt. 15**

Nucleo composto da 3 componenti minori **Pt. 20**

Nucleo composto da 4 o più componenti minori **Pt. 30**

c. Condizione lavorativa delle figure genitoriali max punti 30 così determinati:

nucleo familiare composto da entrambe le figure genitoriali, di cui solo uno è lavoratore **Pt. 25**

nucleo familiare composto da entrambe le figure genitoriali lavoratrici **Pt. 15**

nucleo familiare monogenitoriale con genitore lavoratore **Pt. 30**

nucleo familiare, anche monogenitoriale, in cui nessun genitore lavora **Pt. 30**

4. Il punteggio, determinato con le modalità di cui al presente articolo, definisce l'ordine con il quale l'Ambito territoriale effettua l'istruttoria di cui al successivo art. 13. Ciascuna unità di offerta potrà visualizzare la posizione in graduatoria delle domande di competenza.
5. A parità di punteggio, la collocazione in graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di invio delle domande.

Art. 13 - Istruttoria delle domande

1. L'Ambito Territoriale Sociale effettua l'istruttoria delle domande abbinata rispettando l'ordine automaticamente definito dalla piattaforma ai sensi del precedente art. 12, esaminando la completezza e la regolarità formale delle domande nonché le eventuali cause di inammissibilità delle stesse di cui al successivo art. 15.
2. Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria fosse necessario acquisire nuovi dati, informazioni o documentazione per la prosecuzione dell'istruttoria, verrà inoltrata richiesta di integrazione al referente del nucleo familiare o delegato all'indirizzo dichiarato durante la fase di accreditamento del nucleo familiare e all'Unità di Offerta. Le integrazioni devono essere acquisite dall'unità di offerta e trasmesse all'Ambito Territoriale per il tramite della piattaforma, **entro il termine di 10 giorni dalla richiesta pena l'inammissibilità** della domanda ai sensi del successivo art. 15 comma 1 lettera "e". L'Ambito Territoriale Sociale effettua controlli, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, secondo le disposizioni degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, procedendo nei casi di dichiarazioni mendaci ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
3. Qualora ai sensi del comma 2 del presente articolo il RUP istruttore di Ambito riscontri la necessità di aggiornare la piattaforma dedicata alla gestione dei Buoni servizio minori, al fine di assicurare la conformità dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni rese dal nucleo familiare in sede di invio della domanda, provvede alla modifica degli stessi e alla eventuale rideterminazione del punteggio e, dunque, al riposizionamento della domanda in graduatoria.

Art. 14 - Graduatorie delle domande e convalida

1. L'Ambito Territoriale Sociale, conclusa l'istruttoria tramite la funzione predisposta in piattaforma genera due distinte graduatorie delle domande di accesso al Buono servizio minori e precisamente:
 - a. graduatoria relativa alle domande di accesso alle unità di offerta di cui agli articoli 52 e 104 del Regolamento;
 - b. graduatoria relativa alle domande di accesso alle unità di offerta di cui agli articoli 89 e 103 del Regolamento;
2. L'Ambito Territoriale, con provvedimento amministrativo, approva entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia le graduatorie di cui al comma 1 ed entro i limiti di stanziamento del Progetto attuativo.

3. Le graduatorie hanno validità ed esplicano i loro effetti fino alla conclusione dell'annualità operativa 2023/2024, come definita al precedente articolo 6.
4. Successivamente all'approvazione delle graduatorie, l'Ambito Territoriale sottoscrive un **contratto di servizio** con le sole Unità di offerta aventi domande ammesse e finanziabili, nei limiti delle somme ripartite ed indicate nel Progetto attuativo. Tale contratto di servizio, oltre a richiamare le previsioni dell'Avviso Catalogo e dell'Avviso buoni servizio minori, definisce gli obblighi reciproci tra le parti, riporta la clausola di conoscenza e accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso e l'ammontare delle risorse contabilmente stanziare in favore della singola U.d.O., al fine di garantire la necessaria copertura di spesa in proporzione ai preventivi caricati e ammessi.
5. L'Ambito Territoriale Sociale procede con la **convalida** delle domande per le quali è stato sottoscritto il contratto di servizio.
6. **Dalle domande non Convalidate non discende alcuna obbligazione nei confronti dell'Ambito Territoriale Sociale.**

Art. 15 - Motivi di non ammissibilità della domanda

1. **E' ritenuta non ammissibile** dall'Ambito Territoriale, mediante apposita funzione predisposta nella piattaforma informatica (istruita-non ammissibile), la domanda:
 - a. presentata in assenza dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 5;
 - b. presentata oltre i termini stabiliti dall'art. 6;
 - c. inoltrata con modalità diverse da quelle indicate al precedente art. 10;
 - d. per la quale non sia stato sottoscritto da entrambe le parti il preventivo generato dall'unità di offerta e non sia stato concluso l'abbinamento;
 - e. per la quale il referente del nucleo familiare o il delegato non presenti, per il tramite dell'unità di offerta opzionata, le integrazioni di cui all'art. 13 comma 2.

Art. 16 – Il registro telematico delle presenze e le Attestazioni di frequenza e pagamento

1. L'attestazione di frequenza e pagamento mensile è generata per ogni codice domanda convalidata e riporta il totale delle presenze mensili, utili al calcolo del Buono servizio minori. La stessa richiama le informazioni attestate nel preventivo di spesa e contiene l'indicazione dei giorni di presenza / assenza del minore. Le presenze relative ai minori vengono gestite tramite piattaforma, mediante il registro telematico delle presenze, che è strutturato per singolo minore, su base mensile, contenente la presenza / assenza per ogni giorno del mese. In caso di assenza da giustificare ai sensi dell'art. 18 comma 2, deve essere caricato il relativo giustificativo.
2. L'unità di offerta iscritta nel Catalogo ed il referente del nucleo familiare, di norma non prima del termine del mese solare di riferimento, verificata l'effettiva frequenza del minore sulla base delle **presenze registrate quotidianamente** nell'apposito registro elettronico, sottoscrivono **l'attestazione di frequenza mensile e di pagamento** della quota di compartecipazione, come generata dalla piattaforma informatica.
3. L'unità di offerta provvede alla sottoscrizione dell'attestazione con firma digitale, mentre il Referente del nucleo familiare provvede alla sottoscrizione con firma elettronica generata dalla piattaforma o con firma autografa della copia cartacea dell'attestazione sottoscritta dall'Unità di Offerta. Nel caso di domanda presentata per delega, le attestazioni di frequenza e pagamento saranno sottoscritte dal referente del nucleo familiare solo con firma autografa.
4. L'unità di offerta provvede al caricamento in piattaforma dell'attestazione sottoscritta dalle parti.
5. Il costo del servizio erogato è corrisposto all'Unità di Offerta con le seguenti modalità:
 - a. in quota parte dall'Ambito Territoriale Sociale, tramite il Buono servizio minori;
 - b. in quota parte, a titolo di compartecipazione alla spesa, laddove dovuta, dal Referente del Nucleo Familiare nella misura di cui al precedente art. 9.

Art. 17 – Erogazione del buono servizio minori

1. Il pagamento del Buono servizio minori da parte dell'Ambito Territoriale Sociale, così come determinato nel preventivo di spesa, è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

- a. convalida delle domande ai sensi del precedente art. 14, comma 5;
 - b. permanere dell'iscrizione nel Catalogo dell'unità di offerta per l'intero periodo di riferimento;
 - c. frequenza del minore presso l'unità di offerta opzionata dal referente del nucleo familiare, sulla base dell'attestazione mensile di frequenza e pagamento della quota di compartecipazione, debitamente sottoscritta ed, eventualmente, anche all'esito di controlli in loco;
 - d. non esser intervenuta una delle cause di mancato riconoscimento del buono di cui al successivo art. 18;
 - e. non esser intervenuta una delle cause di esclusione dal beneficio di cui al successivo art. 18.
2. Il Buono servizio minori decorre dalla effettiva frequenza e, laddove è applicata una tariffa mensile, è riconosciuto per l'intera mensilità pur in caso di assenza del minore, nei limiti comunque di quanto previsto dal successivo articolo 18.
3. Laddove ad esito di verifiche risulti che l'unità di offerta non abbia mantenuto gli standard previsti dal Regolamento in un determinato arco temporale, il Buono è riconosciuto solo nel periodo in cui detti standard sono stati assicurati. Nel caso di applicazione di una sovvenzione su base mensile, il Buono verrà calcolato proporzionalmente al numero dei giorni per i quali sono assicurati i predetti standard.

Art. 18 - Motivi di non riconoscimento del Buono e di esclusione dal beneficio

1. Fatta salva ogni eventuale conseguenza sull'iscrizione al Catalogo, il Buono servizio minori non è riconosciuto:
 - a. nel caso in cui il nucleo familiare ovvero l'unità di offerta forniscano dichiarazioni false o mendaci, con particolare riferimento alle presenze dei minori indicate nel registro elettronico;
 - b. per il periodo in cui sia stato verificato il venir meno dei requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 19/2006;
 - c. qualora per il medesimo minore è accertato il cumulo di benefici di cui al successivo art. 22;
 - d. nelle mensilità in cui il minore non ha iniziato a fruire del servizio;
 - e. se non è sottoscritta l'attestazione di frequenza e pagamento del minore;
 - f. se a seguito di verifiche non risulta erogata la quota di compartecipazione di cui al precedente art. 9, laddove dovuta.
2. Il minore **frequentante** l'unità di offerta che usufruisce del Buono è **escluso dal beneficio** dall'Ambito Territoriale di riferimento, mediante la funzione di "revoca" predisposta in piattaforma, nei seguenti casi:
 - a. se non frequenta, senza giustificato motivo, il servizio opzionato per 30 giorni consecutivi, non contemplando in tale calcolo le eventuali giornate di sospensione del servizio da parte dell'unità di offerta esclusivamente relative a festività e/o chiusure natalizie. Tutte le altre festività e/o periodi di chiusura dell'Unità di offerta saranno computate ai fini del calcolo delle assenze. Ai fini del presente Avviso è considerata assenza per giustificato motivo l'assenza per malattia del minore, debitamente documentata;
 - b. se non frequenta il servizio opzionato per oltre 60 giorni solari consecutivi, anche in presenza di giustificato motivo.
 - c. nel caso in cui l'Unità di offerta opzionata dal nucleo familiare è stata cancellata dal Catalogo. L'esclusione opera dal momento in cui l'Unità di offerta risulta cancellata;
 - d. su segnalazione dell'unità di offerta per gravi motivi (mancato rispetto del regolamento di funzionamento della struttura/servizio, grave inadempimento, mancato rispetto del presente Avviso Pubblico).
3. Ai fini della fruizione del Buono servizio minori, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assenze del minore **frequentante** i servizi educativi, deve essere giustificata mediante caricamento in piattaforma della documentazione, esclusivamente l'assenza rilevante ai fini della perdita del beneficio ai sensi del precedente comma 2, lettere "a" e "b".
4. Il minore **che frequenta** l'unità di offerta usufruendo del Buono servizio minori, a fronte di formale rinuncia, è **escluso** dal beneficio dall'Ambito Territoriale di riferimento mediante la funzione "**rinuncia espressa**" predisposta in piattaforma.

Art. 19- Obblighi per il referente del nucleo familiare

1. Dal riconoscimento del diritto ad usufruire del Buono servizio minori derivano per il Referente del Nucleo Familiare i seguenti obblighi:
 - a. giustificare le assenze del minore, così come previsto dal precedente art. 18, comma 2;
 - b. sottoscrivere l'attestazione di frequenza e pagamento, dopo aver verificato la correttezza delle informazioni ivi riportate;
 - c. corrispondere mensilmente all'unità di offerta la quota di compartecipazione prevista ai sensi del precedente art. 9;
 - d. osservare scrupolosamente le norme regolamentari e le disposizioni del presente Avviso.

Art. 20 - Obblighi per l'Unità di Offerta

1. **L'Unità di Offerta è tenuta ad osservare gli obblighi scaturenti dall'iscrizione al Catalogo** e previsti dall'Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione al Catalogo, con particolare e non esclusivo riferimento all'aggiornamento quotidiano del registro elettronico delle presenze, nonché le seguenti prescrizioni:
 - a. adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto di servizio;
 - b. fornire le informazioni e produrre tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi, per consentire controlli e verifiche anche in loco che Regione Puglia, gli Ambiti Territoriali Sociali e altri Enti, Organismi e Autorità competenti dovessero svolgere, e che siano conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è ricevuto l'ultimo pagamento;
 - c. comunicare prontamente all'Ambito Territoriale Sociale di riferimento l'eventuale accesso ad altre forme di contribuzione erogate da soggetti pubblici o privati, per il medesimo servizio, al fine di non incorrere nel "*divieto di cumulo*" ai sensi del successivo art. 22.

Nel caso di unità di offerta che nel corso dell'anno operativo subentri nella gestione, il soggetto subentra alle medesime condizioni del soggetto subentrato. A tal fine dovrà sottoscrivere apposito Contratto di servizio con l'Ambito Territoriale Sociale di riferimento.

Art. 21- Obblighi per l'Ambito Territoriale Sociale

1. L'Ambito Territoriale in quanto beneficiario finale, attuatore dell'intervento ai sensi del precedente art. 3 comma 1 lettera "b", nonché soggetto pubblico erogatore delle risorse finanziarie in favore delle Unità di Offerta, è tenuto a:
 - a. sottoscrivere il Disciplinare con Regione Puglia;
 - b. assicurare l'osservanza degli obblighi scaturenti dal Disciplinare sottoscritto con Regione Puglia, nonché gli obblighi derivanti dal contratto di servizio, sottoscritto con le unità di offerta;
 - c. assicurare il costante controllo della spesa;
 - d. disporre il pagamento del Buono servizio minori in favore dell'unità di offerta, accertata la regolarità della spesa sulla base delle attestazioni di frequenza e pagamento, della fattura, e della verifica di ogni altra documentazione ritenuta utile, monitorando altresì che l'Unità di Offerta opzionata dalla famiglia risulti iscritta al Catalogo nel periodo di riferimento della fatturazione;
 - e. effettuare tempestivamente sulla piattaforma telematica le operazioni connesse alle procedure di propria competenza;
 - f. consentire controlli e verifiche anche in loco che Regione Puglia, Organismi ed Autorità competenti regionali, nazionali o comunitarie, dovessero svolgere, garantendo la disponibilità di tutti i documenti giustificativi riguardanti l'operazione sostenuta dai fondi per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è ricevuto l'ultimo pagamento;
 - g. garantire l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari.
2. Nel caso di unità di offerta che nel corso dell'anno operativo subentra nella gestione, l'Ambito territoriale deve adottare e far sottoscrivere nuovo Contratto di servizio che vincoli il soggetto subentrante alla erogazione del servizio alle medesime condizioni del soggetto subentrato.

3. L'Ambito territoriale effettua, anche in riferimento a quanto previsto dall'Avviso "Catalogo", in qualunque momento controlli presso l'Unità di Offerta con la quale ha sottoscritto il contratto di servizio, al fine di verificare il servizio erogato, nonché la conformità delle procedure attuate e degli obblighi di legge previsti.
4. Qualora in sede di verifica l'Ambito Territoriale Sociale di riferimento dovesse rilevare irregolarità o inadempienze, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione Puglia, al Comune di riferimento ed agli Organi competenti per i provvedimenti conseguenti.

Art. 22 - Divieto di cumulo

1. Per il medesimo posto messo a Catalogo alle unità di offerta è fatto divieto di cumulo del Buono servizio minori con altri contributi pubblici comunitari, nazionali, regionali e comunali, per il medesimo servizio.
2. La misura "Buono servizio minori" è compatibile con eventuali interventi di sostegno al reddito erogati da altri soggetti al nucleo familiare.
3. Per il medesimo periodo è fatto divieto di cumulo del Buono servizio minori per l'accesso da parte di un minore a più unità di offerta iscritte a Catalogo.

Art. 23 - Rispetto della privacy

5. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati, comuni e particolari, forniti in sede di presentazione dell'istanza e a tal fine acquisiti avviene, da parte della Regione Puglia e degli Ambiti Territoriali Sociali competenti, nell'esercizio dei poteri pubblici ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) e dell'art. 9, par. 2 lett. g) del Reg. (UE) 2016/679, ai fini della verifica dei requisiti di accesso al Buono Servizio e della erogazione dei relativi contributi; lo stesso sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità.
6. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento con le seguenti specifiche:
 - Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia – Lungomare Nazario Sauro – Bari, nella persona del Dirigente di Sezione Inclusione Sociale attiva in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto segreteria@regionepuglia.it;
 - Il Responsabile della protezione dei dati ("RPD") della Regione Puglia è contattabile inviando una mail all'indirizzo rpd@regione.puglia.it;
 - Ciascun Ambito Territoriale competente territorialmente sarà nominato quale Responsabile del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) con apposito Accordo conforme al modello allegato alla Del. di G.R 1328/2020;
 - Il Responsabile del trattamento dati è, altresì, la società *in-house* della Regione, InnovaPuglia S.p.A., che nell'ambito delle attività assegnate ha il compito di gestire e condurre la piattaforma informatica per la gestione della presente procedura.
7. I dati a disposizione possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati ove previsto da norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali nell'ambito del presente procedimento.
8. Il conferimento dei dati per le finalità su indicate è necessario ai fini della verifica dei requisiti di accesso al Buono Servizio; la mancata comunicazione comporterà il mancato accertamento dei requisiti con conseguente esclusione dall'accesso al beneficio.
9. I dati verranno conservati in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunitario.
10. Nei limiti di quanto sopra dettagliato, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR ed, in particolare, il diritto ad ottenere, nei casi previsti, l'accesso e la rettifica, la limitazione o l'opposizione al trattamento dei dati. Apposita istanza può essere presentata al Titolare del Trattamento o, alternativamente, al Responsabile della protezione dei dati ("RPD") della Regione Puglia.
11. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77

del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gdp.it o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

Art. 24 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Sezione inclusione Sociale Attiva – Servizio Minori, Famiglie e P.O. e Tenuta Registri - Via Gentile 52 – 70126 BARI

Responsabile del procedimento: Angela Valerio

Art. 25 - Informazioni sui contenuti dell'Avviso

1. Le informazioni di carattere generale sono fornite a mezzo news e F.A.Q. sulla piattaforma dedicata.
2. Eventuali richieste circa specifiche problematiche devono pervenire esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo a.valerio@regione.puglia.it

Art. 26 - Disposizioni generali

1. A conclusione di ogni fase procedimentale prevista dal presente Avviso Pubblico la piattaforma provvede a comunicare ai soggetti interessati il relativo esito tramite notifica in piattaforma e a mezzo email o Posta Elettronica Certificata all'indirizzo mail o PEC, dichiarato in fase di accreditamento.

MODELLO A

**Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l'accesso a servizi socio educativi per minori tramite l'utilizzo del
"Buono Servizio Minori"**

Codice Domanda {CODICE_PRATICA}

All'Ambito Territoriale Sociale di {UDO_AMBITO}

Il sottoscritto/La sottoscritta {REFERENTE_NOME}, Codice Fiscale {REFERENTE_CF}, in qualità di {LABEL_REFERENTE},

CHIEDE

- di usufruire del Buono Servizio per l'accesso al servizio di cui all'articolo {UDO_SERVIZIO} del Regolamento Regionale n. 4/2007, presso l'unità di offerta iscritta nel Catalogo telematico al codice pratica {UDO_DENOMINAZIONE} per il minore {BENEFICIARIO_NOME}, nato / nata il {BENEFICIARIO_DATA_NASCITA}, Codice Fiscale {BENEFICIARIO_CF}, residente a {BENEFICIARIO_RES_COMUNE} ({BENEFICIARIO_RES_PROV}) in {BENEFICIARIO_RES_INDIRIZZO}, n. {BENEFICIARIO_RES_CIVICO} - CAP {BENEFICIARIO_RES_CAP}
- [se è stato scelto] di usufruire del servizio aggiuntivo di mensa
- [se è stato scelto] di usufruire del servizio aggiuntivo di trasporto.

A tal fine, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) e la decadenza dal beneficio ottenuto,

DICHIARA

{#DELEGA==1}

- di aver delegato il/la Signor/ra {DICHIARANTE_NOME}, Codice Fiscale {DICHIARANTE_CF}, alla sottoscrizione e gestione telematica della presente domanda e del relativo Codice Famiglia, la cui delega è allegata alla presente; {/DELEGA==1}
- di essere in possesso di Attestazione ISEE rilasciata da INPS con protocollo {ISEE_PROTOCOLLO_ORD}, per il nucleo familiare del minore per il quale si chiede l'accesso al Buono servizio, richiesta dal soggetto con codice fiscale {ISEE_PROTOCOLLO_ORD_RIC} in data {ISEE_PROTOCOLLO_ORD_DATA};
- di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura(modificato) al numero telefonico {DICHIARANTE_TELEFONO} e all'indirizzo e-mail/pec {DICHIARANTE_EMAIL};
- di essere consapevole che il diritto all'accesso al Buono è, in ogni caso, subordinato alla convalida dell'abbinamento minore – posto a Catalogo da parte dell'Ambito Territoriale di {UDO_AMBITO}.**
- di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni dell'Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. {NUMERO_FINESTRA} del {DATA_FINESTRA}.**

A L L E G A

Informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta.

Firma elettronica del dichiarante

{REFERENTE_NOME}

o {DICHIARANTE_NOME}

Si allega alla presente l'informativa sul trattamento dei dati personali, per l'esplicito consenso al trattamento degli stessi.

Il presente documento è stato generato da <https://pugliasociale-sp.id.regione.puglia.it> in formato PDF apponendo un Sigillo Elettronico Avanzato per garantire l'immodificabilità del documento e l'identità del sistema che lo ha prodotto ed è stato sottoscritto con firma elettronica semplice ai sensi de art. 3 comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e art. 71 del CAD.

Il presente documento è stato sottoscritto elettronicamente tramite credenziali di accesso SPID Livello 2 ai sensi dell'Art. 65 "Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica" del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Allegato alla domanda - Informativa sulla Privacy

Oggetto: Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali, comuni e particolari, forniti in sede di presentazione dell'istanza e a tal fine acquisiti, saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Regione Puglia.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari, Via G. Gentile, 52 - 70126 Bari, nella persona del Dirigente di Sezione Inclusione Sociale attiva, in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto segreteria@regionepuglia.it

Responsabile della protezione dei dati

Per la Regione Puglia, il responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo: rpd@regione.puglia.it

Responsabile trattamento dati

La Regione Puglia, per l'attuazione della misura "Buoni Servizio Minori", si avvale degli Ambiti Territoriali Sociali e di InnovaPuglia S.p.A., che operano in qualità di Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Responsabile del Trattamento dati relativamente all'istruttoria delle domande e alla gestione delle procedure è ciascun Ambito territorialmente competente.

Il responsabile del trattamento relativo all'acquisizione, elaborazione e conservazione digitale dei dati è la società in-house, assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.A. (di seguito "InnovaPuglia").

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, connessi al procedimento di cui al presente Avviso pubblico, ai fini della verifica dei requisiti di accesso al Buono Servizio e della erogazione dei relativi contributi. Il conferimento dei dati è obbligatorio: la mancata acquisizione, comportando il mancato accertamento dei requisiti di cui all'Avviso de quo, comporterà l'esclusione dall'accesso al contributo.

La base giuridica del trattamento dei dati è connessa all'esercizio di pubblici poteri ex art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 9, par. 2 lett. g) del GDPR ai fini della gestione delle procedure di assegnazione di contributi e sarà effettuato esclusivamente a cura dei soggetti espressamente autorizzati a perseguire la suddetta finalità.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati, oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 2016/679.

I Suoi dati personali saranno altresì conservati in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa e per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

La Regione Puglia non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali. L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nell'art. 15 GDPR;

b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

c) ottenere la limitazione del trattamento;

d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall'art. 21 del GDPR;

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al trattamento ex DGR 145/2019 come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato.

Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gpdp.it.

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta

***Esprimo il consenso** **NON esprimo il consenso** al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.*

***Esprimo il consenso** **NON esprimo il consenso** alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.*

Lì, _____

Firma elettronica del dichiarante

Il presente documento è stato generato da <https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it> in formato PDF apponendo un Sigillo Elettronico Avanzato per garantire l'immodificabilità del documento e l'identità del sistema che lo ha prodotto ed è stato sottoscritto con firma elettronica semplice ai sensi de art. 3 comma 10 e art. 25 Regolamento eIDAS - art. 20, comma 1 bis e art. 71 del CAD.

Il presente documento è stato sottoscritto elettronicamente tramite credenziali di accesso SPID Livello 2 ai sensi dell'Art. 65 "Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica" del Codice dell'Amministrazione Digitale.